



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Multa col contrassegno invalidi in seconda fila: è valida?

Autore: Redazione | 03/01/2018



Il titolare del pass per portatori di handicap può parcheggiare l'auto in divieto di sosta se il posto riservato è già occupato da un'altra macchina?

Sei riuscito a ottenere dal Comune un **contrassegno invalidi** per la tua automobile; potrai finalmente parcheggiarla sugli spazi destinati ai portatori di handicap. Nel caso di specie, ad avere problemi motori non sei tu, ma tua madre; lei non guida più perciò sei tu a prenderti cura delle sue esigenze

accompagnandola dal medico, in farmacia o a fare le analisi. Nelle occasioni in cui lei è accanto a te, sul sedile destro del passeggero, tiri fuori il [pass invalidi per familiari](#) e lo fissi sul parabrezza in modo da poter lasciare l'auto sulle strisce gialle. Un giorno, però, ti è capitato di trovare occupato lo spazio di sosta destinato ai portatori di handicap; a parcheggiare sullo stallò era stata una macchina che non ne aveva alcun diritto, essendo sfornita del contrassegno. Così, dovendo andare in farmacia, hai lasciato l'auto in seconda fila. Il tempo per acquistare le medicine si è protratto oltre il previsto a causa di una lunga fila di clienti e, quando sei uscito dalla farmacia, hai trovato una bella **multa** sul tergicristalli. A questo punto hai richiamato l'attenzione del vigile urbano, ancora presente nelle adiacenze, e gli hai fatto notare di avere il **contrassegno invalidi** e che, pertanto, eri giustificato a lasciare l'**auto in seconda fila**. Il poliziotto della municipale però non ne ha voluto sapere e non ha inteso annullare il verbale. Così, alla fine, ti sei deciso a impugnarlo davanti al giudice. Che possibilità hai di vincere il ricorso? **È valida la multa col contrassegno invalidi in seconda fila?** La risposta a questo comune quesito è stata fornita, di recente, dalla Cassazione **[1]**. La sentenza ha nuovamente chiarito quali sono i diritti degli automobilisti che espongono il pass invalidi. Vediamo, dunque, cosa hanno detto i giudici supremi.

Come abbiamo detto nella nostra guida dedicata alla richiesta e all'utilizzo del [pass invalidi e disabili](#), il contrassegno dà diritto a circolare nelle zone a traffico limitato (Ztl), nelle zone a traffico controllato (Ztc), nelle aree pedonali se l'accesso è consentito ai servizi di trasporto e pubblica autorità, nelle corsie preferenziali destinate a pullman e taxi, nei giorni di blocco o limitazione della circolazione. In più il **pass invalidi dà diritto a parcheggiare** nei seguenti luoghi:

- negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici, ad eccezione degli stalli di parcheggio personalizzati (cioè riservati al veicolo al servizio di un singolo titolare di contrassegno disabili);
- nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto;
- nei parcheggi a pagamento (strisce blu), gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati, se espressamente stabilito dal Comune;
- nelle zone a traffico limitato (Ztl) o nelle zone a sosta limitata (Zsl), senza limiti di orario, quando è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
- nelle zone a traffico controllato (Ztc);

- nelle aree pedonali urbane (Apu), quando è autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità;
- in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne;
- nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione.

Come abbiamo visto, la legge **[2]** non indica la possibilità di parcheggiare in seconda fila ma stabilisce genericamente che è consentita la sosta del veicolo purché ciò non costituisca **grave intralcio al traffico**. Secondo però la Cassazione, l'auto con il permesso invalidi esposto sul vetro non è esonerata dal rispettare i normali divieti imposti dal codice della strada. Solo nelle eccezioni espressamente elencate dalla legge è quindi consentita la sosta e in nessun'altra condizione o circostanza. Quindi il divieto di fermata e di sosta previsti dal codice della strada **[3]** per tutte le auto valgono anche con quelle che hanno il pass invalidi. Ai relativi titolari non è quindi consentito **parcheggiare in seconda fila** o sulle **strisce blu** senza pagare il ticket o lasciare l'auto in **divieto di sosta**. Neanche il fatto che un'altra auto, magari sprovvista dello stesso contrassegno, abbia occupato il posto auto per disabili può essere considerata una valida giustificazione a violare il codice della strada.

Note

[1] Cass. ord. n. 26396/2017. **[2]** Art. 11 del [Dpr 503/1996](#). **[3]** Art. 158 cod. strada

Legge

Art. 11 DPR 503/1993 Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili l. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta. 2. Le facilitazioni possono essere subordinate

alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele. 3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità. 4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12. 5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili. 6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 158 codice della strada CODICE DELLA STRADA Articolo 158 Divieto di fermata e di sosta dei veicoli 1. La fermata e la sosta sono vietate: a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia; b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrappassaggi, sotto i fornicci e i portici, salvo diversa segnalazione; c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità; d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione; f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione; g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione; h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica. (4) 2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata: a) allo sbocco dei passi carrabili; b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta; c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli; d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza; e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite; f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione; g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli

per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli; h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici; i) nelle aree pedonali urbane; l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati; m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica; n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi; o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione; o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.

(5) 3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione. 4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso. 5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 85,00 a euro 338,00 per i restanti veicoli. (2) 6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 98 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 41,00 a euro 169,00 per i restanti veicoli. (3) 7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione. (1) ----- (1) Il presente articolo è stato così modificato dall'art. 80, D.Lgs. 10.09.1993, n. 360. (2) Il presente comma è stato prima modificato dall'art. 3 D.L. 27.06.2003, n. 151 come modificato dall'allegato alla L. 01.08.2003, n. 214 con decorrenza dal 01.08.2003, poi dall'allegato 1 D.M. 22.12.2004 (G.U. 30.12.2004, n. 305), dall'allegato 1, D.M. 29.12.2006 (G.U. 30.12.2006, n. 302) e dall'allegato 1 D.M. 17.12.2008 (G.U. 30.12.2008, n. 303) con decorrenza dal 1° gennaio 2009 e poi dall'art. 27 L. 29.07.2010, n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Successivamente la misura degli importi della sanzione contenuta nel presente comma è stata così sostituita: - dalla tabella I allegata al D.M. 22.12.2010 (G.U. 31.12.2010, n. 305) con decorrenza dal 1° gennaio 2011; - dalla tabella I allegata al D.M. 19.12.2012 (G.U. 31.12.2012, n. 303) con decorrenza dal 01.01.2013; - dalla tabella I allegata al D.M. 16.12.2014 (G.U. 31.12.2014, n. 302) con decorrenza dal 01.01.2015. Si riporta di seguito il testo previgente: "5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 163 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 84,00 a euro 335,00 per i restanti veicoli.". (3) Il presente comma è stato così modificato prima dall'allegato 1, D.M. 22.12.2004 (G.U. 30.12.2004, n. 305), dall'allegato 1, D.M. 29.12.2006 (G.U. 30.12.2006, n. 302) e dall'allegato 1, D.M. 17.12.2008 (G.U. 30.12.2008, n. 303), dall'art. 27 L.

29.07.2010, n. 120, dalla tabella I allegata al D.M. 19.12.2012 (G.U. 31.12.2012, n. 303) con decorrenza dal 01.01.2013, e da ultimo dalla tabella I allegata al D.M. 16.12.2014 (G.U. 31.12.2014, n. 302) con decorrenza dal 01.01.2015. Si riporta di seguito il testo previgente: "6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 97 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 41,00 a euro 168,00 per i restanti veicoli.". (4) La presente lettera è stata inserita dall'art. 17, D.Lgs. 16.12.2016, n. 257 con decorrenza dal 14.01.2017. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17: "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove la stipulazione di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie in termini di regolazione della sosta, accesso ad aree interne delle città, misure di incentivazione e l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni nel territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica e di rifornimento a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica e ad altri combustibili alternativi.". (5) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 47-bis, D.L. 24.04.2017, n. 50, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 21.06.2017, n. 96 con decorrenza dal 24.06.2017.